PARERE MOTIVATO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROPOSTA DI PRIMA VARIANTE GENERALE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI LIMONE SUL GARDA

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e s.m.i.;

VISTA la d.G.R. n. VIII/7110 del 18 aprile 2008, recante Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;

VISTA la d.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010, recante Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.G.R. 27 dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;

PRESO ATTO CHE:

- a) con deliberazione di Giunta Comunale 08/03/2013, n. 36 è stato disposto l'avvio del procedimento di Variante generale al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del comune di Limone sul Garda;
- b) con deliberazione di Giunta Comunale 08/03/2013, n .36 e successiva delibera, ad integrazione e rettifica, n. 93 del 30/12/2016 è stata nominata l'Autorità competente per la VAS della Variante generale del PGT, nella figura dell'ing. Silvano Flessati;
- c) l'avvio del procedimento per la VAS degli atti della Variante generale al PGT è stato reso noto con avviso n. 3002 del 25/03/2013, pubblicato sul sito comunale, all'Albo pretorio on-line, sul SIVAS e su un quotidiano a diffusione locale;
- d) con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 08/03/2013 sono stati individuati:
 - le *Autorità con competenza materia ambientale*, invitate alla conferenza dei servizi di valutazione: ARPA Provincia di Brescia, APPA della Provincia di Trento; ASL di Salò, Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio di Brescia;
 - gli Enti territorialmente interessati:

STER Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, Ufficio tutela dell'ambiente ed ecologia della Provincia di Brescia, Ufficio Assetto territoriale Parchi e VIA della Provincia di Brescia,

Ufficio Turismo della Provincia di Brescia, Provincia di Trento, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Comune di Tremosine (Bs), Comune di Riva del Garda (Tn), Comune di Ledro (Tn), ANAS spa, Garda Uno spa, Comando provinciale VV.FF. di Brescia, Consorzio dei comuni della sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d'Idro;

- il pubblico interessato all'iter decisionale:

Parrocchia S.Benedetto, Centro Missionario Comboniano, Navigarda, Consorzio Turistico Limonese, Cooperativa agricola possidenti oliveti, Gruppo Alpini – Protezione civile, Gruppo pescatori sportivi, Comunità del Garda, Riviera dei Limoni, Società di telefonia TIM, Vodafone e WIND, Società Italiana Autoservizi spa, Azienda provinciale Trasporti spa, A2A.

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.
- e) in data 08/04/2016 si è tenuta la Prima conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale al vigente PGT, con il coinvolgimento delle autorità istituzionali ed i soggetti competenti in materia ambientale. Sono pervenuti i seguenti pareri dei quali si è già tenuto conto nel Rapporto ambientale:

A.T.S. (ex ASL Salò), unico Ente che ha partecipato alla Conferenza (Parere prot. comunale n.3846 del 11/04/2016), non rileva particolari criticità di rilevanza igienico-sanitaria e pertanto valuta in termini favorevoli il percorso metodologico procedurale ed i contenuti del Documento di Scoping. Ricorda i vincoli imposti dal vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene l'eventuale interferenza con aree di vincolo sanitario (pozzi e/o sorgenti, allevamenti zootecnici, depuratori, elettrodotti, cimiteri) e sottolinea l'importanza dell'attività di monitoraggio con redazione annuale di un report che dia conto dello stato di avanzamento delle azioni di Piano e di raccolta dei dati ambientali.

<u>A.R.P.A. Lombardia</u> (Parere prot. comunale n.3561 del 04/04/2016), ricorda che la valutazione della sostenibilità ambientale della Variante dovrà essere sviluppata ed integrata in considerazione ed applicazione dell'Allegato VI del D.lgs 152/2006 smi, prendendo a riferimento le NTA relative al Manuale e linee guida n. 109/2014 (ISPRA).

Dalla lettura della documentazione pubblicata desume che sono stati considerati elementi utili alla redazione di un Rapporto Ambientale completo ed esaustivo, suggerisce comunque di coerenziare le scelte di trasformazione con le indicazioni contenute nella Legge regionale 28 novembre 2014 n 31.

Rammenta inoltre che a seguito della modifica dell'art. 4 della L.R. 12/2005 - DGR 25 luglio 2012, n. IX/3836 le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole sono soggette a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, pertanto nella costruzione della Variante è indispensabile delineare lo stato di fatto degli ambiti di trasformazione inseriti nel PGT vigente (in tutti i documenti che lo compongono), evidenziando (anche cartograficamente) se sono da intendersi confermati, stralciati o modificati, al fine di consentire una valutazione ambientale approfondita ed efficace.

Infine, osserva che non sono stati riportati i dati desunti dal monitoraggio della VAS del PGT, e chiede di colmare tale lacuna informativa e di dare spazio, mediante predisposizione di apposito paragrafo, alla ricostruzione e alla valutazione degli esiti dei monitoraggi periodici eseguiti nel periodo di validità dello strumento urbanistico vigente.

<u>Garda Uno spa</u> (Parere prot. comunale n.3682 del 05/04/2016), ai fini della gestione del sistema fognario comunale ed intercomunale, evidenzia che i previsti inserimenti nella Variante di "nuove previsioni per favorire l'attuazione degli interventi particolarmente nel tessuto urbano consolidato" potranno essere singolarmente valutati ad avvenuta stesura della Variante. Attualmente, il sistema fognario per acque nere ed il sistema di depurazione intercomunale sono in grado di sopportare un carico massimo di circa 20.246 abitanti equivalenti, e ciò rappresenta l'attuale limite di servizio.

Regione Lombardia, U.O. Demanio Idrico ed Ambiente (Parere prot. comunale n.3784 del 07/04/2016): esprime parere favorevole alla Variante, ricordando che eventuali interventi nonché modifiche alle fasce di rispetto dai corsi d'acqua del Reticolo Idrico Superficiale dovranno essere sempre autorizzati come prescritto dalla DGR n.4439 del 30/11/2015.

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (Parere prot. comunale n.3809 del 08/04/2016), ricorda che nell'elaborazione della Variante in oggetto dovranno essere tenuti in debita considerazione sia gli indirizzi che gli aspetti normativi del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (DGR 1 agosto 2003 n. 7/13939), nonché quelli del Piano di Indirizzo Forestale (P. I. F.), della Comunità Montana stessa, in particolare per quanto riguarda il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Parere prot. comunale n. 3890 del 12/04/2016), per quanto riguarda il "profilo paesaggistico" ricorda, con considerazioni di carattere generale in merito alla tutela monumentale e paesaggistica, l'esistenza del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), con particolare riferimento per il territorio comunale agli articoli 16, 16bis, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28. Ricorda inoltre che per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto a preventiva autorizzazione paesaggistica. Viene inoltre fatto riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte III° e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente e alle rispettive normative.

Per quanto riguarda il "profilo culturale", ricorda gli articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e le relative specifiche disposizioni di tutela.

Sottolinea inoltre che per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che il nuovo PGT debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, compresi i centri storici nella loro globalità.

Ricorda inoltre che lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono essere attentamente valutati in termini di:

- conservazione e protezione del patrimonio storico-culturale;
- recupero dei sottotetti:
- rapporti pieni vuoti e saturazione dei vuoti urbani. Se si concorda, infatti, con l'obbiettivo di riduzione di consumo di terreno inedificato, va tuttavia studiata la saturazione di spazi liberi e garantito il significato della presenza di alcuni vuoti urbani che non sempre è "di risulta" mentre spesso è funzionale alla lettura di specifiche situazioni urbane:
- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto boscato ed agricolo del territorio;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ambiti di trasformazione e di completamento.

Si precisa che tutte le analisi e gli approfondimenti contenuti nel citato Parere sono stati già effettuati al momento della redazione degli elaborati del P.G.T. vigente, approvato nel giugno 2012. Si segnala sin da ora che la proposta di Variante non contiene previsioni in contrasto con quanto segnalato; non interferirà, infatti, con i beni vincolati già individuati e dei quali, come verrà specificato nei capitoli seguenti, è prevista un'ulteriore integrazione.

- f) Con avviso protocollo n. 1707 del 17/02/2017, è stata indetta dall'Amministrazione comunale di Limone sul Garda la Seconda conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. con le seguenti finalità e nei seguenti termini:
 - a) la determinazione da assumere è inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione d'Incidenza (VIC) della prima Variante generale al Piano di Governo del Territorio. Il Rapporto Ambientale e relativi allegati (tavole e REC) nonché lo studio di Valutazione d'Incidenza sono stati resi disponibili al seguente Link:http://www.comune.limonesulgarda.bs.it/index.asp?lang=1&art=531 e sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
 - b) il termine perentorio entro cui le amministrazioni in indirizzo avrebbero potuto richiedere integrazioni documentali o chiarimenti era il 03 marzo 2017;
 - c) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni in indirizzo dovevano rendere le proprie determinazioni relative alle decisioni oggetto della conferenza, per quanto di competenza, era il 17 maggio 2017;
 - d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona, di cui all'art. 14-ter, era il 26 maggio 2017 alle ore 11.00 presso la sala conferenze di via Caldogno nel Comune di Limone sul Garda.

I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati invitati a partecipare alla 2° conferenza dei servizi sono stati: ARPA della provincia di Brescia; APPA della provincia di Trento; ATS di Salò; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia; UTR della Regione Lombardia di Brescia; Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia; Settore Ambiente e Valutazioni Ambientali della Provincia di Brescia; Settore Viabilità della Provincia di Brescia; Ufficio Turismo della Provincia di Brescia; Provincia di Trento; Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano; Comune di Tremosine (Bs); Comune di Riva del Garda (Tn); Comune di Ledro (Tn); ANAS spa; Garda Uno spa; Comando Provinciale VV.FF. di Brescia; Autorità di Bacino Lago di Garda e Idro.

RITENUTO, in sintesi, il percorso di VAS e la proposta di Variante generale al vigente PGT in sintonia e coerenza con i criteri di sostenibilità, di riqualificazione e sviluppo del territorio e del sistema urbano;

RICHIAMATO integralmente il contenuto del Rapporto Ambientale nell'Ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante generale al vigente PGT del Comune di Limone sul Garda, articolato nel seguente modo:

- "PREMESSE E NORMATIVA Definizione dei riferimenti metodologici, procedurali e contenutistici del Rapporto Ambientale";
- "QUADRO CONOSCITIVO Individuazione degli elementi caratterizzanti il contesto territoriale e programmatico di riferimento all'interno del quale ricade il territorio;
- "LA PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT Aggiornamento dello stato di attuazione e analisi proposte di Piano";
- "VALUTAZIONE Descrizione dell'impianto metodologico della valutazione delle scelte di Piano, verifiche di coerenza interna ed esterna del Piano, valutazione di sostenibilità delle azioni, analisi delle tematiche ambientali ed eventuali alternative;
- "MONITORAGGIO Definizione delle finalità e della struttura del sistema di monitoraggio che accompagnerà l'attuazione del Piano";

RICHIAMATA, altresì, la Sintesi Non Tecnica del suddetto Rapporto Ambientale (Valutazione Ambientale Strategica);

RICHIAMATO integralmente il contenuto dello studio della Valutazione di Incidenza (VIC) degli effetti della proposta di Variante sui siti Natura 2000;

RICHIAMATE:

- le informazioni relative allo stato dell'ambiente locale, analizzato in tutte le sue matrici e componenti principali, i valori e le informazioni relative alla struttura socio economica ed urbana;
- la valutazione delle scelte di Piano sviluppate;
- la sintesi dei principali potenziali effetti delle scelte di Piano sul sistema ambientale;
- gli strumenti e le procedure per il monitoraggio;

RILEVATO CHE:

Entro il termine del 03 marzo 2017, stabilito ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 lett. B), L. 241/1990 e s.m.i., non è pervenuta al protocollo comunale nessuna richiesta di integrazione documentale o chiarimenti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;

RILEVATO CHE:

Entro il termine del 17 maggio 2017, stabilito ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 lett. c), L. 241/1990 e s.m.i., sono pervenuti al protocollo comunale i seguenti pareri:

Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente (ARPA), pervenuto al protocollo comunale n. 3671 del 11/04/2017;

Provincia di Brescia, Settore della pianificazione territoriale, pervenuto al protocollo comunale n. 3752 del 13/04/2017;

Provincia di Trento, Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali, pervenuto al protocollo comunale n. 4732 del 12/05/2017;

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, pervenuto al protocollo comunale n. 4828 del 16/05/2017;

ATS Brescia, Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, pervenuto al protocollo comunale n. 4872 del 17/05/2017;

PRESO ATTO CHE:

Per quanto concerne i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati che non hanno fatto pervenire alcuna determinazione, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, L. 241/1990 e s.m.i., si ritiene espresso assenso senza condizioni.

CONSIDERATO CHE si ritiene qui necessario vengano elencati, descritti ed eventualmente controdedotti i contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territorialmente interessati, affinché le indicazioni scaturite dal percorso di VAS divengano parte integrante del nuovo strumento urbanistico attraverso il recepimento di tali indicazioni negli atti della proposta di Variante generale al vigente PGT.

ARPA Lombardia, parere del 11/04/2017 n. prot. 3671

Sintesi del parere e relative controdeduzioni

1) "In riferimento al sistema fognario per le acque nere e di depurazione, che come indicato da Garda Uno è in grado di sopportare un carico massimo di circa 20.246 abitanti equivalenti (limite di esercizio già raggiunto), si sottolinea che le Azioni di Piano non possono prescindere dall'adeguamento delle reti fognarie e dalla capacità di depurazione degli impianti. In particolare considerando che la problematica è emersa già in occasione della VAS del PGT, in particolare per il carico fognario eccessivo durante il periodo estivo determinato dall'afflusso turistico elevato, si fa notare la necessità di valutare attentamente il potenziamento delle strutture ricettive e turistiche che inevitabilmente determineranno un carico ulteriore." CONTRODEDUZIONE:

Gli incrementi volumetrici previsti in variante sono:

- per le strutture alberghiere gli incrementi volumetrici sono essenzialmente volti al miglioramento e riqualificazione della qualità delle strutture stesse e non all'incremento della capacità ricettiva; queste linee di indirizzo è stata e sarà perseguita anche con i SUAP che di volta in volta verranno proposti:
- per gli edifici residenziali gli incrementi volumetrici sono estremamente limitati praticamente ininfluenti ai fini degli scarichi fognari; ne sono previsti nuovi piani attuativi.

In ogni caso la rete fognaria comunale per gli incrementi volumetrici previsti non ha sicuramente necessità di adequamenti ed il depuratore localizzato nel Comune di Tremosine in loc. Largo dei Minatori, già in fase progettuale era stato progettato con spazi sufficienti per soddisfare sino a 25.000 abitanti equivalenti.

- 2) ARPA ricorda inoltre che..."tutte le varianti devono essere coerenziate con le disposizioni della recente LR. 4/2016 che prevede obblighi di rispetto dei principi di "invarianza idraulica e idrologica".
- CONTRODEDUZIONE: per quanto riguarda la Legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, al momento della redazione degli elaborati di Variante e soprattutto del Rapporto ambientale, tale legge era ancora priva del prescritto Regolamento d'attuazione (previsto all'art.2), come lo è tutt'ora, e pertanto l'Amministrazione comunale non ha potuto dettare disposizioni coerenti nel proprio strumento urbanistico generale e nel Regolamento edilizio. Non appena le predette disposizioni normative saranno perfezionate, l'Amministrazione comunale ne recepirà gli effetti.
- 3) "Considerando che molte delle varianti proposte sono interessate da vincoli di carattere geologico e paesaggistico e di interessamento delle fasce del PAI risulta fondamentale escludere dalla trasformazione aree ritenute strategiche alla tutela dell'ambiente e del territorio."

CONTRODEDUZIONE: Lo Studio geologico recepito nel PGT ha dettato le necessarie disposizioni per il recepimento dei vincoli PAI, a tali disposizioni il P.G.T. vigente e regolarmente approvato si è sempre attenuto. La Variante in esame ugualmente ha verificato la coerenza delle scelte operate con le disposizioni del ricordato Studio geologico, l'attestazione di coerenza del Geologo estensore, cui il progetto di Variante è stato prevetivamente sottoposto, ne attesterà la conformità. Per quanto attiene al vincolo di tutela paesaggistica la competente Soprintendenza è stata coinvolta nel procedimento di VAS, ma non ha ritenuto di esprimere in merito alcun parere.

4) Variante 30: "La destinazione prevista dalla variante, in zona "E1 Aree agricole produttive di interesse paesaggistico caratterizzate da colture legnose agrarie: oliveti," finalizzata alla messa a dimora di un vigneto, pone la necessità di considerare principalmente la vulnerabilità degli acquiferi. Si ritiene pertanto indispensabile valutare la compatibilità tra le opere in progetto e gli indirizzi riportati nell'Allegato 1 "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto" alla DGR n. 7/12693 del 10 aprile 2003. Data la nuova destinazione dell'area si fa presente che secondo quanto disposto dalla DGR, nelle zone di rispetto dei punti di captazione non è consentito l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli ed è vietato lo spandimento di liquami. Inoltre l'individuazione di una nuova attività agricola potrebbe ingenerale l'esigenza di costruire manufatti a supporto dell'attività stessa, si suggerisce pertanto di porre il vincolo di inedificabilità assoluta, considerando le gravi limitazioni a cui

l'area è sottoposta."

CONTRODEDUZIONE: trattandosi di un'area localizzata a monte rispetto alle captazioni ad uso idropotabile di via Milanesa, onde evitare ogni potenziale rischio di insalubrità delle acque per il consumo umano a seguito dell'utilizzo di diserbanti o fertilizzanti (attività colturali di difficile controllo da parete dell'Ente comunale) si recepisce l'indicazione fornita e conseguentemente si provvederà ad eliminare la previsione di variante in questione.

- 5) Variante 6: "...la variante prevede la modifica di una porzione di area da zona E1 a zona B1, al fine di poter inserire una nuova edificazione pari a 350,00 mc per la realizzazione di un fabbricato ad un solo piano e con destinazione residenziale, la previsione è in contrasto con la L.R. 31/2014 e pertanto non è ammessa."
- CONTRODEDUZIONE: la nuova edificazione prevista comporta un limitato consumo di suolo in quanto si tratta di un'area localizzata esternamente al Tessuto Urbano Consolidato (TUC); preso atto dell'indirizzo della L.reg n. 31/2014 e del suggerimento di ARPA, si provvederà alla cancellazione di detta previsione.
- 6) Variante 23: "Attualmente l'area è classificata parte in zona "B3 Edilizia residenziale rada, la variante prevede di modificare la norma, al fine di poter consentire l'ampliamento del fabbricato esistente, oltre all'incremento consentito (200,00 mc), di ulteriori 150,00 mc. Si richiama, oltre alla necessità del rispetto delle disposizioni LR. 4/2016 che prevede obblighi di rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, anche la necessità di predisporre uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto valutate dall'Autorità competente ai sensi dell'art 9 comma 9 delle NTA del PAI."

 CONTRODEDUZIONE:

In merito all'applicabilità della Legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, tuttora priva del prescritto Regolamento di attuazione, si richiama quanto già controdedotto in precedenza. Per quanto attiene alle previsioni PAI, si osserva che il sito è classificato "Area di conoide attivo non recentemente attivatosi, completamente protetta" e interessato da edificazioni esistenti consolidate, pertanto già è stato sottoposto a favorevole verifica di coerenza nell'ambito del P.G.T. vigente. Lo studio geologico recepito nel suddetto P.G.T. detta precise prescrizioni in merito alle verifiche analitiche da effettuare preventivamente per verificare puntualmente la fattibilità degli incrementi volumetrici consentiti; a tali prescrizioni, naturalmente, anche l'edificazione proposta dalla variante sarà sottoposta in sede esecutiva.

- 7) Variante 32: "L'area è classificata parte in zona "B3 Edilizia residenziale rada", e con la variante si prevede la modifica della norma al fine di consentire l'ampliamento del fabbricato esistente di ulteriori 300,00 mc. Si richiama la necessità del rispetto delle disposizioni LR. 4/2016 che prevede obblighi di rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica."

 CONTRODEDUZIONE: in merito all'applicabilità della Legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, tuttora priva del prescritto Regolamento di attuazione, si richiama quanto già controdedotto in precedenza.
- 8) Variante 26: "La variante prevede la modifica della destinazione di una porzione di area, classificata in zona E1 a zona E8, al fine di consentire la realizzazione di un nuovo edificio residenziale con volumetria massima di 350,00 mc. la previsione è in contrasto con la L.R. 31/2014 e pertanto non è ammessa; si richiama comunque la necessità del rispetto delle disposizioni LR. 4/2016, che prevede l'obbligo del rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, e di predisporre uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto valutate dall'Autorità competente ai sensi dell'art 9 comma 9 delle NTA del PAI."

CONTRODEDUZIONE: ricordata la previsione di eliminazione di un Ambito di Trasformazione (AdT 5.1, con superficie di circa m² 3.146,00) e richiamata la L.reg. 26 maggio 2017 "Modifiche all'art.5 della L.R. 31/2014" che prevede la possibilità per i Comuni di approvare varianti al Documento di Piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, si conferma la previsione di variante in oggetto, che comunque comporta un potenziale ridottissimo consumo di suolo, per una superficie pari a circa m² 239,00. In merito all'applicabilità della Legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, tuttora priva del prescritto Regolamento di attuazione, si richiama quanto già controdedotto in precedenza. Per quanto attiene alle previsioni PAI, si osserva che il sito è classificato "Area di conoide attivo non recentemente attivatosi, completamente protetta" e interessato da edificazioni esistenti consolidate, pertanto già è stato sottoposto a favorevole verifica di coerenza nell'ambito del P.G.T. vigente. Lo studio geologico recepito nel suddetto P.G.T. detta precise prescrizioni in merito alle verifiche analitiche da effettuare preventivamente per verificare puntualmente la fattibilità degli incrementi volumetrici consentiti; a tali prescrizioni, naturalmente, anche l'edificazione proposta dalla variante sarà sottoposta in sede esecutiva.

9) Variante 25: "La variante propone la modifica della destinazione di una porzione di area classificata in zona E1 a zona E8 aree ed edifici in ambito agricolo, a uso prevalentemente residenziale, al fine di consentire l'ampliamento del fabbricato esistente, per una volumetria pari a 200,00 mc da destinare ad uso residenziale; la previsione è in contrasto con la L.R. 31/2014 e pertanto non è ammessa. si richiama comunque la necessità del rispetto delle disposizioni LR. 4/2016 che prevede l'obbligo del rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, e di predisporre uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto valutate dall'Autorità competente ai sensi dell'art 9 comma 9 delle NTA del PAI."

CONTRODEDUZIONE: ricordata la previsione di eliminazione di un Ambito di Trasformazione (AdT 5.1, con superficie di circa m² 3.146,00) e richiamata la L.reg. 26 maggio 2017 "Modifiche all'art.5 della L.R. 31/2014" che prevede la possibilità per i Comuni di approvare varianti al Documento di Piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero; ricordata inoltre la presenza nell'area di un fabbricato di origine agricola, si conferma la previsione di variante in oggetto, che comunque comporta un ridotto consumo di suolo, per una superficie pari a circa m² 298,00. . In merito all'applicabilità

della Legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, tuttora priva del prescritto Regolamento di attuazione, si richiama quanto già controdedotto in precedenza. Per quanto attiene alle previsioni PAI, si osserva che il sito è classificato "Area di conoide attivo non recentemente attivatosi, completamente protetta" e interessato da un'edificazione esistente, pertanto già è stato sottoposto a favorevole verifica di coerenza nell'ambito del P.G.T. vigente. Lo studio geologico recepito nel suddetto P.G.T. detta precise prescrizioni in merito alle verifiche analitiche da effettuare preventivamente per verificare puntualmente la fattibilità degli incrementi volumetrici consentiti; a tali prescrizioni, naturalmente, anche l'edificazione proposta dalla variante sarà sottoposta in sede esecutiva.

10) Variante 27: "La variante propone la modifica della destinazione di una porzione di area, in zona "E8 aree ed edifici, in ambito agricolo, a uso prevalentemente residenziale", al fine di consentire il recupero di un piccolo fabbricato rurale. La previsione è in contrasto con la L.R. 31/2014 e pertanto non è ammessa, inoltre data la connotazione naturalistica dell'area si fa presente che la disciplina di tali aree dovrebbe essere volta alla loro tutela infatti le caratteristiche dell'area risultano strategiche ai fini della salvaguardia dei caratteri territoriali, ecosistemici e ambientali del territorio."

CONTRODEDUZIONE:

ricordata la previsione di eliminazione di un Ambito di Trasformazione (AdT 5.1, con superficie di circa m² 3.146,00) e richiamata la L.reg. 26 maggio 2017 "Modifiche all'art.5 della L.R. 31/2014" che prevede la possibilità per i Comuni di approvare varianti al Documento di Piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero; ricordata inoltre la presenza nell'area di un fabbricato di origine agricola il cui ampliamento comporterebbe un minimo consumo di suolo. L'edificazione proposta, come è stato evidenziato dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, per il PIF in essere, ricade in area boscata non trasformabile. Preso atto delle considerazioni di cui sopra anche riguardo alla prevalente connotazione naturalistica dell'area e al valore strategico della tutela dei caratteri territoriali, ecosistemici e ambientali in quel contesto, si dovrà provvedere alla cancellazione di tale previsione.

11) "L'analisi degli impatti indotti dalle varianti esaminate evidenzia numerose interferenze con il sistema dei vincoli, soprattutto di carattere geologico e paesaggistico, che dovrebbero indurre l'AC a sviluppare la modifica dello strumento urbanistico con maggiore cautela e indirizzo alla tutela ambientale del territorio di grande valenza ambientale e territoriale." CONTRODEDUZIONE:

Il territorio comunale è caratterizzato da ben note e rilevanti criticità geologiche e paesaggistiche di cui la variante ha puntualmente tenuto conto, approfondendo le articolate analisi geologiche e paesaggistiche contenute negli elaborati del P.G.T. vigente, la cui esaustività è stata confermata dagli Enti che al tempo si espressero sul Piano; non si ritiene pertanto di condividere considerazioni basate su di un'affrettata valutazione della documentazione prodotta (non è stato neppure consultato lo studio geologico recepito nel P.G.T.) e in assenza di un esame approfondito dei luoghi interessati dalla Variante.

12) ".....il potenziamento delle strutture ricettive e l'inserimento di strutture commerciali determinerà inevitabilmente un aumento del traffico con le ricadute conseguenti sia in termine di rumore che di qualità dell'aria."

CONTRODEDUZIONE: premesso che Limone sul Garda è una delle principali località turistiche della Lombardia e che giunge a picchi di oltre un milione di presenze, l'affermazione, di estrema genericità, artatamente ingigantisce effetti che non trovano alcun ragionevole riscontro nei contenuti della Variante, alimentando in tal modo un ingiustificato pregiudizio negativo sulle scelte operate dall'Amministrazione comunale. Si sottolinea che le uniche strutture commerciali previste sono un chiosco per la vendita di bevande con volume pari a m³ 60,00 (Variante n. 13) e un'attività commerciale, prevista in un fabbricato già esistente, di superficie pari a m² 200,00 (Variante n. 31), poco più di un esercizio di vicinato.

Per quanto attiene agli incrementi volumetrici concessi alle attività ricettive questi rispettano, come documentato gli indirizzi generali del P.G.T. approvato e vigente e sono finalizzati al miglioramento del servizio agli ospiti e all'adeguamento della qualità delle camere, piuttosto che al loro incremento (Varianti 1, 12, 15, 18, 24, 28, 29) solo due varianti prevedono un reale, seppur ridotto incremento della ricettività (Varianti n. 3 e 9)

Che nel contesto locale sopra ricordato quanto illustrato comporti il rischio di un incremento dell'incidenza del traffico e conseguentemente una ricaduta ambientale in termini di rumore e perdita di qualità dell'aria appare tesi assolutamente esagerata e visti gli incrementi volumetrici previsti assolutamente fuori luogo.

Provincia di Brescia, area pianificazione socio-economica territoriale; parere del 13/04/2017 n. prot. 3752 Sintesi del parere e relative controdeduzioni

1) Per le varianti in ambito agricolo "..... si deve osservare una sostanziale incoerenza con la normativa vigente, in quanto propongono la trasformazione di terreni agricoli, peraltro con colture specializzate, sostanzialmente per la costruzione di edifici residenziali. Nelle aree agricole sono consentite le trasformazioni per strutture ed attrezzature funzionali alla conduzione del fondo, ivi compresa la residenza del conduttore; per interventi con destinazione diversa deve essere verificata la coerenza con i disposti della LR 12/2005 e LR 31/2014. Ciò anche per l'ampliamento degli edifici extra agricoli in zona agricola, considerando che l'orientamento della pianificazione, pur col riconoscimento dell'esistente, punta a salvaguardare le aree agricole disincentivando interventi interferenti."

CONTRODEDUZIONE:

ricordata la previsione di eliminazione di un Ambito di Trasformazione (AdT 5.1, con superficie di circa m² 3.146,00) che viene ricondotto al solo uso agricolo (oliveto) e richiamata la L.reg. 26 maggio 2017 "Modifiche all'art.5 della L.R. 31/2014" che prevede la possibilità per i Comuni di approvare varianti al Documento di Piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero; si rileva che le varianti che comportano trasformazione di suolo agricolo sono assai limitate per estensione (Varianti n. 6, 25, 26 e 27); che per le varianti n. 6 e 27 si è recepito il parere d'incompatibilità espresso da ARPA e che pertanto verranno cancellate; che le varianti rimaste che comportano consumo di suolo sono solo le varianti n. 25 (consumati circa m² 298,00) e 26 (consumati circa m² 239,00) la cui superficie complessivamente interessata ammonta a circa m² 537,00) pertanto detta superficie proposta da consumare risulta di gran lunga inferiore rispetto alla superficie ricondotta dal progetto ad uso agricolo (AdT 5.1). Si ritiene pertanto la considerazione espressa dalla Provincia ormai superata e comunque di scarsa rilevanza considerate le quantità in esame.

2)Per le varianti che riguardano interventi nel tessuto produttivo esistente ed in particolare quello di tipo alberghiero ".... si ritiene opportuno richiamare l'Articolo 87 "Insediamenti turistico ricettivi" della Normativa del PTCP, il quale individua fra gli obiettivi specifici l'"incremento delle attività alberghiere in modo rispettoso delle caratteristiche di pregio dei luoghi", raccomandando una particolare cura nello studio delle caratteristiche edilizie dei manufatti e nel loro inserimento paesaggistico in un contesto di tale valore e sensibilità."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della raccomandazione proposta, tuttavia si ricorda che il comune di Limone sul Garda è interessato dalla presenza di vincoli di tutela storico-paesaggistica e che ogni intervento viene pertanto sottoposto a preventivo procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

3) In merito alle sub varianti che consentono un aumento della volumetria ".... si suggerisce di associare alla possibilità di incremento concessa, adeguate e proporzionali forme di compensazione paesaggistico ambientale da destinarsi all'attuazione della Rete Ecologica Comunale. Si fa presente che comunque nel Rapporto Ambientale non si rileva alcuna indicazione su forme e modalità di mitigazione e compensazione paesistico ambientale delle trasformazioni. A tal proposito e per eventuali suggerimenti sulle misure di mitigazione e compensazione, si suggerisce la consultazione dell'Allegato V alla Normativa del PTCP "Repertorio: buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale".

CONTRODEDUZIONE: nelle trasformazioni di territorio agricolo previste nel P.G.T. vigente (AdT), ma però non oggetto della presente Variante, sono puntualmente disciplinate per ciascuno le modalità di mitigazione e compensazione ambientale. Per quanto riguarda gli incrementi volumetrici concessi dalla Variante in esame che interessano il territorio urbanizzato, si fa osservare che trattasi di limitati interventi puntuali, che il Comune, come sopra già ricordato, è interamente sottoposto a vincolo di tutela paesaggistica e che pertanto, nei singoli progetti, dovranno essere previste, ove necessarie, opere di mitigazione da sottoporre al preventivo parere vincolante della Soprintendenza competente; che nello studio relativo alla REC sono stati individuati i principali obiettivi ed azioni della presente Variante, per una valutazione di coerenza con la Rete Ecologica Comunale e con le indicazioni sulle modalità di mitigazione degli impatti previsti.

Per quanto attiene alle compensazioni, gli interventi puntuali sono assoggettati, oltre ai già previsti i contributi di costruzione, alla cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria eventualmente necessarie, all'eventuale contributo aggiuntivo previsto per la trasformazione di aree agricole (ove ne ricorra il caso), anche al contributo compensativo stabilito dall'art 16, comma quattro, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; non si comprende pertanto quale fondamento giuridico possa avere l'apposizione dell'ulteriore balzello suggerito.

4) "Un altro aspetto riguarda il trasferimento delle previsioni di trasformazione al dominio del Piano delle Regole; in particolare per gli SUAP che hanno comportato variante al PGT si ricorda che la mancata attuazione comporta il mantenimento della classificazione urbanistica pregressa."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della segnalazione e si provvederà, per quanto riguarda il SUAP "Dalco", la cui procedura è stata interrotta, a classificare l'area in zona "E2 Aree naturali e naturalizzate con vegetazione arbustiva, di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico", in analogia con le aree contermini.

5) "Anche per le modifiche operate al TUC, si suggerisce di verificare che l'acquisizione delle aree sia coerente con le indicazioni della LR 31/2014."

CONTRODEDUZIONE: si ricorda che le modifiche apportate alla perimetrazione del TUC si sono rese necessarie esclusivamente per comprendere al suo interno nuove aree urbanizzate, oggetto di interventi edificatori conseguenti all'approvazione di Piani Attuativi in attuazione dello stesso P.G.T. (ambiti di trasformazione) o all'eventuale edificazione di lotti ugualmente previsti dal Piano. Oltre a questi è stata compresa un'area in cui sorge una struttura ricettiva già esistente al momento dell'approvazione del PGT, ma collocata in posizione immediatamente contermine ad un ambito di trasformazione solo successivamente attuato e pertanto ora da comprendere nel T.U.C.

6) Per la Rete Ecologica Comunale.

"Il Rapporto Ambientale e l'elaborato "Adeguamento rete ecologica comunale" alla REP, pur citando le caratteristiche della rete ecologica sovraordinata e quindi dandone un preciso e puntuale quadro conoscitivo, non propongono alcuna analisi delle trasformazioni proposte con la presente variante in relazione alla rete ecologica locale e sovraordinata, né rendono conto di quanto già realizzato con il PGT vigente secondo le prescrizioni di VIC e quelle per la rete ecologica rese nel 2012. Al proposito si richiamano entrambi, in quanto oggetto di prescrizioni nel parere di compatibilità del PGT vigente. In attesa di poter disporre della tavola della Carta della REC e della normativa aggiornate per la successiva fase di compatibilità, si indica quanto segue al fine di orientarne la integrazione, per rendere concreta ed efficace la realizzazione progressiva del Progetto di REC unitamente alla pianificazione urbanistica secondo il principio della polifunzionalità."

La Provincia ha pertanto precisato quali debbano essere i contenuti della "Relazione" e gli adempimenti da attuare all'interno del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi in merito alla R.E.C. e ai suoi obiettivi.

CONTRODEDUZIONE: tutte le integrazioni necessarie alla REC verranno inviate, posteriormente all'adozione del progetto di Variante, per la verifica di compatibilità al PTCP. Le norme di attuazione assumeranno puntualmente le indicazioni contenute nel progetto per l'adeguamento della R.E.C.. Secondo le indicazioni della Provincia lo Studio della Rete Ecologica Comunale è stato integrato dalla Carta della REC, nonché dalle indicazioni per la gestione su scala locale degli elementi della rete ecologica individuati dalla programmazione provinciale e regionale. In particolare, sono state definite alcune macrocategorie territoriali, individuando per ognuna di esse indicazioni e interventi gestionali.

7) Sempre in merito alla REC "..... al fine di consentire una valutazione completa, si rimane in attesa delle integrazioni necessarie sia per le schede degli AdT, sia per tutte le azioni di Piano (introdotte anche nel PdR e PdS), che presuppongono attenzioni dirette o indirette alla deframmentazione e mitigazione e/o compensazione ecologica".

CONTRODEDUZIONE: tutte le integrazioni necessarie alla R.E.C. verranno inviate posteriormente all'adozione del progetto di Variante, per la verifica di compatibilità con il P.T.C.P.. Le norme di attuazione assumeranno puntualmente le indicazioni per l'adeguamento del progetto di R.E.C..

Si ricorda comunque che gli Ambiti di trasformazione non sono oggetto della presente variante se non per la cancellazione dell'AdT 5.1 e "la prescrizione d'inedificabilità" per una porzione dell'AdT 5; entrambe le variazioni si sono rese necessarie a seguito dell'apposizione della dichiarazione di interesse storico-culturale dell' "Ambito costituito dalla chiesa di San Pietro in Oliveto ed aree limitrofe" (DM 3 dicembre 2013).

8) "Nella Carta della REC, la presenza del Varco n.79, specificando nella normativa locale come si intende favorire la sua permeabilità".

CONTRODEDUZIONE:

Nel progetto d'integrazione della R.E.C. sono state descritte le indicazioni e gli interventi gestionali per il mantenimento della permeabilità del Varco n. 79.

9) "Le piste ciclopedonali siano preferibilmente permeabili ed attrezzate con verde arbustivo a siepe – magari con frutti eduli per la piccola fauna - in modo da consentirne non solo una piacevole fruizione, ma anche un piccolo corridoio ecologico quale elemento minore".

CONTRODEDUZIONE: non è prevista all'interno della variante, la realizzazione di nuova viabilità ciclopedonale, se non quella già prevista all'interno del P.G.T. vigente. Per le piste ciclabili verranno assunte le indicazioni contenute nel progetto d'integrazione della R.E.C., recependo comunque il suggerimento provinciale; si ricorda però che l'atto in esame è uno strumento di pianificazione generale e non un regolamento gestionale o un manuale di progettazione edilizia.

10) Nella previsione di parcheggi (es. nuovo parcheggio in via Capitelli) si inserisca che ovunque tecnicamente possibile o non soggetto ad altra normativa (es. vincoli di paesaggio o ASL), si preveda l'utilizzo di erbablock o similari per evitare la totale impermeabilizzazione del suolo e se ne preveda l'equipaggiamento con alberature autoctone".

CONTRODEDUZIONE: le Norme di Attuazione vigenti già prescrivono l'obbligo dell'alberatura e di pavimentazioni drenanti dei parcheggi. Per quanto attiene all'utilizzo indifferenziato di pavimentazioni permeabili tipo "erbablock", si sottolinea l'esigenza sociale di contrastare la diffusione di barriere architettoniche, anche considerata l'indubbia crescita della popolazione anziana. Si prende atto tuttavia della richiesta e verranno prese in considerazione pavimentazioni idonee a limitare l'impermeabilizzazione dei suoli. Si precisa che la tipologia "erbablock" non risulta idonea al suo indifferenziato utilizzo nel Tessuto Urbano Consolidato, per le seguenti motivazioni:

- a) non soddisfa i requisiti per il superamento delle barriere architettoniche;
- b) necessità di costanti interventi di manutenzione;
- c) il suo aspetto estetico non è sempre adatto all'utilizzo nei nuclei antichi e in aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica, com'è l'intero territorio di Limone sul Garda.
- 11) "Per la manutenzione del reticolo idrico minore che caratterizza il territorio, ogni qualvolta sia possibile, si preveda l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica".

CONTRODEDUZIONE: si ricorda che per tali interventi le Norme di Attuazione del P.G.T. vigente già prevedono l'utilizzo delle modalità esecutive indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale 1 luglio 1997, n. 6/29567 e 29 febbraio 2000, n. 6/48740 "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica".

Si ricorda inoltre che il Comune di Limone sul Garda ha già effettuato interventi pilota di questo tipo su alcuni tratti del proprio reticolo idrico.

12) "Nelle aree urbane e periurbane, si tenga conto delle attenzioni da inserire per una maggior qualità ambientale ed ecologica dei luoghi. Si ritiene utile citare la Legge n. 10 del 2013."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto del suggerimento tuttavia si ricorda che la legge si riferisce ai "comuni sopra i 15.000 abitanti" mentre il comune di Limone sul Garda ha solo 1.200 abitanti circa; il suo territorio inoltre è già caratterizzato per la maggior parte da un ambiente montano ricco di vegetazione, mentre il tessuto urbano è caratterizzato dalla presenza di numerosi ulivi, la cui tutela è sempre assicurata. Si ricorda inoltre che il Comune di Limone sul Garda ha avviato, ormai da diversi anni, l'iniziativa "Il bosco della cicogna" che prevede la messa a dimora, in occasione della festa degli alberi, di un albero per ogni bambino nato a Limone nell'anno.

13) Per la Valutazione di Incidenza.

"Si è preso atto dei contenuti dello Studio di Incidenza, tesi a dimostrare l'assenza di elementi di incidenza diretta o indiretta della Variante in argomento sui Siti RN 2000 posti a confine con il Comune di Limone sul Garda. Si ritiene quindi di poter escludere la VIC per la Variante in quanto, ragionevolmente, non si prevedono effetti sullo stato di conservazione dei Siti RN 2000 interessati. Tuttavia, poiché il territorio del Comune costituisce connessione ecologica non solo in sé, ma anche per i Siti RN 2000 indagati, si ribadisce quanto già espresso in sede di compatibilità per il PGT vigente, ossia si renda conto di quanto là prescritto, declinandolo alla presente Variante anche nella normativa di Piano."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto dell'affermazione provinciale, ricordando però che quanto prescritto per la compatibilità del P.G.T. vigente è stato al tempo recepito negli elaborati del Piano.

Provincia autonoma di Trento, Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali; parere del 12/05/2017 n. prot. 4732 Sintesi del parere e relative controdeduzioni

L'Ente provinciale trentino, considerati i contenuti del Rapporto ambientale relativo alla variante in oggetto, non riscontra elementi di particolare criticità per cui non ritiene di dover esprimere ulteriori considerazioni di rilievo, rispetto alla nota precedentemente inviata (in sede di Prima conferenza dei Servizi) e non ricevuta dagli uffici di Limone sul Garda (nota che viene allegata al parere); la Provincia di Trento coglie tuttavia l'occasione per precisare alcune informazioni inerenti la pianificazione urbanistica che la riguarda e per segnalare alcuni aspetti relativi al processo di valutazione ambientale strategica in corso, come specificato di seguito.

- 1) "Facendo riferimento a quanto riportato nel capitolo 6 del Rapporto ambientale, si puntualizza che il Piano Urbanistico della Provincia di Trento è stato approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, ed è oggetto di aggiornamenti progressivi di cui è possibile reperire informazioni sul sito istituzionale della Provincia"
- CONTRODEDUZIONE: si prende atto dell'utile segnalazione, è si provvederà a integrare ove necessario il Rapporto Ambientale finale con gli estratti della documentazione cartografica citata.
- 2) "Relativamente al paragrafo 16.5 del Rapporto ambientale, che descrive gli indicatori per la tematica "inquinamento aria", si fa presente che i dati riportati per la stazione di Riva del Garda in corrispondenza dell'indicatore definito come "Ozono (03): media massima giornaliera su 8 ore" si riferiscono in realtà al numero di superamenti della soglia di informazione, di cui

è peraltro disponibile anche il dato dell'anno 2015. Al riguardo si suggerisce di verificare la definizione dell'indicatore e, per quanto riguarda i dati, di fare riferimento ai Rapporti annuali di qualità dell'aria della Provincia di Trento, disponibili sul sito dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o di contattare direttamente il settore tecnico per la tutela dello stesso.".

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della precisazione e si provvederà all'integrazione e/o correzione dei dati all'interno del Rapporto Ambientale finale, secondo quanto riportato dall'agenzia provinciale (APPA).

- 3) "..... si osserva che, in materia di servizi ricreativi, è prevista la realizzazione di una struttura inizialmente descritta come "punto di ristoro montano" e in seguito come "bivacco per la sosta di emergenza, degli escursionisti". Al riguardo considerata la localizzazione della nuova struttura prossima ai confini con il territorio trentino, nel caso si prevedesse una funzione più articolata per la struttura, quale l'offerta di servizi organizzati (pernottamento, pasto e riscaldamento), si invita a valutare attentamente gli eventuali impatti ambientali conseguenti alla realizzazione e le possibili mitigazioni necessarie."
- CONTRODEDUZIONE: si prende atto della segnalazione, tuttavia si conferma che si tratterà solamente di un "bivacco per la sosta di emergenza" (si veda al riguardo la successiva controdeduzione al parere della Comunità Montana Parco Alto Garda bresciano, punto 2).
- 4) "Infine, considerata la struttura e i contenuti della Sintesi non tecnica, ci si permette di osservare che sarebbe opportuno semplificare il documento al fine di rendere facilmente accessibili e comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del Rapporto ambientale al grande pubblico".

CONTRODEDUZIONE: si prende atto del suggerimento.

Nota del 13/04/2016 Relativa al "Documento di scoping", richiamata all'interno del Parere della Provincia autonoma di Trento.

Sintesi del parere e relative controdeduzioni

- 1) La Provincia trentina ".... <u>ritiene necessario che il successivo "Rapporto ambientale"</u> non circoscriva al solo Comune di Limone sul Garda l'identificazione e la stima degli effetti delle azioni di piano sulle singole componenti ambientali, ma estenda invece le proprie valutazioni anche al contesto territoriale con esso confinante."
- CONTRODEDUZIONE: considerata l'entità e la localizzazione delle varianti proposte, principalmente all'interno del tessuto urbano posto al centro del territorio comunale, la tipologia degli interventi che ne seguiranno e i reali effetti sulle componenti ambientali, si può ragionevolmente escludere che le varianti proposte possano avere ricadute apprezzabili sul territorio trentino.
- 2) "Per quanto riguarda la matrice **acqua**, risulta opportuno siano inserite informazioni aggiornate in merito alla qualità delle acque, con particolare riferimento al Lago di Garda, e alla rete idrica superficiale. Nella valutazione delle ripercussioni e delle interferenze della variante nei confronti dei corpi idrici, si chiede inoltre di sviluppare un approfondimento relativo alla rete fognaria e all'efficacia del sistema di depurazione delle acque reflue esaminando, nell'eventualità, la fattibilità di soluzioni migliorative."
- CONTRODEDUZIONE: in riferimento a tali argomenti si sottolinea che all'interno del Rapporto Ambientale (successivo alla stesura della nota in oggetto) nel capitolo riguardante il "Monitoraggio", sono stati riportati i dati relativi all'analisi delle acque dei torrenti e degli scarichi a lago delle acque reflue urbane, provenienti dal sistema di collettamento e depurazione; nello stesso capitolo vengono riportati il numero di analisi relative alla balneabilità delle acque della spiaggia di Limone sul Garda. Si sottolinea infine che nessuna variante avrà ripercussioni o interferenze con il reticolo idrico in quanto tutti gli scarichi delle acque sono convogliati al collettore fognario e al depuratore.
- 3) "In merito agli aspetti connessi con l'inquinamento acustico si osserva che l'art 6 della Legge quadro n. 447/95 richiede lo stretto coordinamento tra gli strumenti della pianificazione urbanistica e la classificazione acustica, senza tuttavia entrare nel merito degli specifici criteri necessari per ottenere questo risultato. Nella legge è comunque evidente l'intento di legare la programmazione urbanistica del territorio a una sua programmazione "acustica", nonché di far si che la programmazione urbanistica del territorio debba essere considerata sempre più un importante strumento di prevenzione e di risanamento acustico.

Ciò premesso, le modifiche agli strumenti di pianificazione locali dovranno considerare le disposizioni della sopraccitata legge (arl. 4 comma l lettera-a) ed in particolare il divieto di accostamento di aree anche appartenenti a comuni confinanti, i cui limiti di rumorosità si discostano in misura superiore à 5 dB(A). Pertanto, si ricorda la necessità di confrontare gli

eventuali aggiornamenti del piano di classificazione acustica (necessari al fine del coordinamento con la pianificazione urbanistica) con i piani di classificazione dei limitrofi comunali trentini al fine di evitare la presenza di contatti critici."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto del suggerimento, tuttavia si ricorda che né all'interno della variante, né tantomeno del PGT, è previsto alcun nuovo insediamento nei pressi del confine trentino; si ricorda inoltre che lungo tutto il confine in questione, il territorio di Limone sul Garda è caratterizzato da un ambiente naturale classificato dalla vigente "Zonizzazione acustica" (approvata giugno 2008) tra le "Aree particolarmente protette", ad esclusione del tratto della SS n. 45bis "Gardesana occidentale!" che attraversa entrambi i territori provinciali.

L'aggiornamento della classificazione acustica del comune di Limone sul Garda si renderà necessaria solo all'interno del tessuto urbano, in particolare in corrispondenza degli ambiti di trasformazione, una volta ultimati.

4) "Si segnala inoltre che tra gli estratti del PUP della Provincia di Trento (Allegato E al Documento di scoping). non è riportata la **Carta di sintesi geologica** approvata con deliberazione della Giunta provinciale (DGP) n. 2813 del 23 ottobre 2003 [...] e aggiornata con DGP n. 18113 di data 27 ottobre 2014."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della segnalazione è si provvederà a integrare il Rapporto Ambientale finale con l'estratto della documentazione cartografica citata e le eventuali valutazioni conseguenti.

5) "Relativamente alla Carta di sintesi della Pericolosità, citata al paragrafo 5 (del documento di scoping), preme sottolineare come questa non sia ancora entrata in vigore."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della precisazione.

6) "Nello specifico si evidenzia come l'area al confine con il Comune di Limone sul Garda (versante a monte della S.P. 45/BIS) sia soggetta ad un elevato grado di pericolosità per la presenza di condizioni geologico-strutturali instabili che generano frequenti crolli rocciosi. Ai sensi delle NdA della Carta di sintesi geologica, non sono ivi ammesse trasformazioni urbanistiche o edilizie, mentre sono consentite opere di infrastrutturazione del territorio e bonifiche agrarie, subordinatamente ad uno studio di fattibilità che garantisca l'assenza di pericolo per le persone."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della segnalazione, tuttavia si ricorda che in prossimità al confine con i comuni trentini la variante non prevede alcun intervento; negli elaborati è indicata la previsione di realizzazione della "Ciclopista del Garda", localizzata però valle della SS 45bis, ma già prevista nel vigente PGT.

7) "Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 21 delle NdA del PUP è stata approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2248 di data 05/09/2008 la **Carta delle risorse idriche** che rappresenta le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali destinati al consumo umano e le relative aree di salvaguardia. Il secondo aggiornamento, approvato con delibera della Giunta provinciale n., 1470 di data 31.08.2015, individua due sorgenti situate rispettivamente in prossimità di Malga Vil e lungo la Val Casarino fino a Bocca dèi Fortini, le cui aree di salvaguardia si estendono fino al confine con il territorio del Comune di Limone sul Garda e sono soggette a specifica disciplina al fine di tutelare la qualità della risorsa idrica."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della segnalazione e si provvederà a verificare l'estensione delle aree di tutela delle captazioni idriche in territorio trentino allo scopo di riportarle, qualora interessassero il territorio comunale limonese, all'interno degli elaborati riguardanti i "Vincoli amministrativi".

8) "Considerato che l'ambito geografico del piano in oggetto è situato ad una distanza tale da non comportare incidenze significative su habitat e specie Natura 2000 della provincia di Trento, si ritiene improbabile che l'attuazione dello stesso abbia effetti sugli obiettivi di conservazione dei Siti Rete Natura 2000."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della valutazione.

- 9) "Si precisa infine che l'elenco delle aree protette menzionate al capitolo 7 e al paragrafo 9.2 (del documento di scoping) presenta delle inesattezze: si riportano le diciture corrette:
- IT3120093 "Crinale Pichea Rocchetta (ZSC e ZPS)"
- IT113120175 "Bocca di Caset (ZSC e ZPS)"
- IT3120174 "Monti Tremalzo e Tombea (ZSC)"
- IT3120075 "Monte Brione" (ZSC' e Riserva naturale provinciale)
- riserva locale "Val Gola".

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della precisazione e si provvederà a correggere l'elenco delle aree protette all'interno del Rapporto Ambientale finale.

Comunità montana Parco Alto Garda bresciano; parere del 16/05/2017 n. prot. 4828 Sintesi del parere e relative controdeduzioni

1) "Nel suo complesso non si rilevano per le varianti proposte contrasti con i principi e le indicazione di tutela e salvaguardia forniti dal PTC del Parco."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto della valutazione.

2) "Si rileva che per quanto riguarda le previsioni di variante al Piano dei Servizi, è previsto l'intervento classificato V2P - "Punto di ristoro montano", che prevede una localizzazione approssimativa e non puntuale di un bivacco; nel quadro strutturale del Sistema ambientale primario del PTC del Parco, l'ambito ricade nelle "Emergenze del sistema ambientale primario", ossia in un ambito di particolare valenza e/o potenzialità ambientale e naturalistica per la rete ecologica del Parco. Inoltre parte della zona indicata dall'asterisco è classificata dal PIF come "bosco non trasformabile" e pertanto nessun intervento di trasformazione di tipo urbanistico è consentita, salvo le deroghe previste dall'art. 22 del PIF medesimo. Pertanto, in un contesto di approssimazione, sia per quanto riguarda la localizzazione che per quanto riguarda il tenore delle opere da eseguire, e pur valutando positivamente la previsione di un bivacco in quota in una zona a vocazione turistica, non si può che evidenziare l'opportunità, in sede di individuazione puntuale di maggior dettaglio, di valutare attentamente gli impatti a carico della zona boscata e se del caso ubicare il medesimo in una zona in cui le trasformazioni indotte siano compatibili e consentite."

CONTRODEDUZIONE: in merito a tale previsioni si precisa che si tratterà di un punto per la sosta/emergenza costituito da un immobile con la tipologia caratteristica delle tradizionali "baite di montagna"; realizzato in legno, che si svilupperà su due piani di circa m² 60,00 ciascuno; posizionato in un luogo significativo del territorio per la percorrenza degli escursionisti. Nel Piano dei Servizi un'apposita scheda individua esattamente il sito di prevista realizzazione del bivacco, immediatamente prossimo ad un tracciato stradale montano esistente, ma lievemente discosto rispetto al punto genericamente previsto nel Rapporto ambientale; la stessa scheda definisce inoltre caratteristiche, consistenza e funzioni del piccolo immobile. Ovviamente tale previsione avrà necessariamente maggior dettaglio sia per localizzazione (verrà eseguito apposito rilievo topografico strumentale) che per sagoma e materiali costruttivi con la redazione del progetto del manufatto. Progetto che per norma dovrà essere sottoposto alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per la valutazione di compatibilità al P.T.C. del Parco e per la conseguente Autorizzazione Paesaggistica.

- 3) Variante n. 27: ".... si evidenzia la presenza, secondo il PIF, di un'area boscata non trasformabile; trattandosi tuttavia del recupero di rudere esistente, la proposta risulta compatibile a patto che non sia attuata ulteriore trasformazione urbanistica e salvo diverse condizioni dello stato dei luoghi da verificare puntualmente in sede di progettazione definitiva."

 CONTRODEDUZIONE: richiamate le considerazioni espresse relativamente al punto 10 del parere di ARPA, relativamente alla prevalente connotazione naturalistica dell'area e al valore strategico della tutela dei caratteri territoriali, ecosistemici e ambientali in quel contesto, si provvederà alla cancellazione di tale previsione.
- 4) Si prende atto dello Studio di Valutazione di incidenza depositato agli atti e dell'integrazione presentata in data 27/02/2017 con prot. n. 1075. Valutati i possibili effetti indotti dalla Variante al PGT e riscontrata l'assenza di effetti negativi in ordine agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 di cui questo Ente è gestore, si esprime, ai sensi dell'art. 5 DPR 8 settembre 1997 n. 357 e successive integrazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di effetti negativi sull'integrità della ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano" e delle ZSC IT2070015 e IT2070022."

 CONTRODEDUZIONE: si prende atto della valutazione.

ATS Brescia, Dipartimento di Salò; parere del 17/05/2017 n. 4872 prot.

Sintesi del parere e relative controdeduzioni

- 1) Esaminata la documentazione fornita si è verificato che la Variante non presenta un rilevante impatto sanitario e pertanto, per gli aspetti di competenza, non si avanzano osservazioni".
 CONTRODEDUZIONE: si prende atto della valutazione.
- 2) "Si sottolinea l'importanza del monitoraggio con redazione annuale di un report che dia conto dello stato di avanzamento delle azioni di piano e di raccolta dei dati ambientali"

 CONTRODEDUZIONE: si prende atto della considerazione, vista l'importanza di un periodico monitoraggio di valutazione degli effetti del Piano. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della presente variante generale costituisce però, ad ogni effetto, un monitoraggio del suo stato di attuazione, come si può ben desumere dai dati contenuti nel Rapporto ambientale; si ricorda inoltre che il comune di Limone sul Garda è assoggettato a certificazione EMAS e pertanto sottoposto a periodica approfondita valutazione ambientale.

3) Per quanto riguarda il monitoraggio "..... Si ritiene opportuno inserire la verifica puntuale sullo stato manutentivo della rete acquedottistica individuando, se necessarie, le opere di miglioramento ed integrazione da porre in essere anche al fine di ridurre le perdite di rete e garantire il prioritario apporto idropotabile alla popolazione."

CONTRODEDUZIONE: si prende atto del suggerimento e a tale proposito si integreranno gli indicatori previsti per il monitoraggio dell'azione di Piano.

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente la variante al Piano è coerente;

VALUTATI gli effetti generali prodotti dalla Variante al Piano sull'ambiente;

VALUTATE le osservazioni/pareri pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

VISTO il verbale della Conferenza di Valutazione finale;

per tutto quanto esposto

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12.

PARERE POSITIVO

circa la compatibilità ambientale della proposta di Variante generale al vigente PGT a condizione che gli elaborati siano aggiornati in ottemperanza ai pareri ed alle condizioni di cui sopra;

- **2.** di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati;
- 3. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio comunale, sul sito web comunale e sul portale regionale SIVAS.

Limone sul Garda li, 11 agosto 2017

L'autorità competente ing. Silvano Flessati

fless A

L'autorità procedente Sindaco Franceschino Risatti